

Codice A1705B

D.D. 2 aprile 2025, n. 301

**PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito agli interventi SRA10-ACA10 e SRA12-ACA12, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i.**



**ATTO DD 301/A1705B/2025**

**DEL 02/04/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile**

**OGGETTO:** PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito agli interventi SRA10-ACA10 e SRA12-ACA12, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i.

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 che riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo Regolamento ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;

tenuto conto, inoltre, dell'articolo 12 del medesimo regolamento che richiede agli Stati membri di includere nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici: a) il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi; b) la salute pubblica e delle piante; c) il benessere degli animali;

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

visti in particolare, in riferimento al reg. (UE) n. 2021/2116:

- l'articolo 57 *Disposizioni specifiche per il FEASR*, che stabilisce che gli Stati membri applichino rettifiche finanziarie sopprimendo parzialmente o, ove giustificato, integralmente il finanziamento dell'Unione qualora siano rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza delle condizioni richieste dagli interventi di sviluppo rurale di cui ai piani strategici della PAC. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR;

- l'articolo 59 *Tutela degli interessi finanziari dell'Unione* che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, intese in particolare:

- ad accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC,
- prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi,
- imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale,
- recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);
- l'art. 104 del citato regolamento (UE) n.2021/2115 prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed in ultimo, a seguito di modifica, con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome attivano sul proprio territorio;
- la Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzano l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20.02.2023 e, nella versione vigente, riadottato con DGR 31 marzo 2025, n. 2-941, prevede, tra l'altro interventi denominati Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione, di cui all'art. 70 del reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle

superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA). Tali interventi sono denominati SRA.

Visto che gli interventi SRA Agro-Climatico-Ambientali (ACA), in taluni casi suddivisi in azioni, selezionati dall'Amministrazione regionale per la loro valenza rispetto ai fabbisogni e alle potenzialità del contesto regionale, di competenza del Settore A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile sono i seguenti:

- SRA01-ACA 1 Produzione integrata,
- SRA03-ACA 3, azione 1 Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage e azione 2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage e/o Lavorazione a bande/ Strip tillage,
- SRA04-ACA 4 Apporto di sostanza organica dei suoli,
- SRA05-ACA 5 Inerbimento colture arboree, azione 1 Inerbimento totale e azione 2 Inerbimento parziale,
- SRA06-ACA 6 Cover crops,
- SRA08-ACA 8 azione 3 Gestione pascoli permanenti,
- SRA10-ACA 10 Supporto alla gestione di investimenti non produttivi,
- SRA12-ACA 12 Colture a perdere corridoi ecologici,
- SRA13-ACA 13 Impegni specifici gestione effluenti zootecnici,
- SRA14-ACA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità,
- SRA17-ACA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica,
- SRA22-ACA 22 Impegni specifici risaie,
- SRA24-ACA 24 Pratiche agricoltura di precisione;

visto che il Settore A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile è competente, inoltre, dell'intervento SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica";

specificato che il pagamento per lo svolgimento degli impegni di gestione è concesso ai sensi dell'art. 70, par. 3 del reg. (UE) 2021/2115, in quanto essi vanno al di là:

- a. dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;
- b. dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dall'Unione europea;
- c. delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del reg. (UE) 2021/2115;

e sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del reg. (UE) 2021/2115 (detti Ecoschemi);

evidenziato, per quanto detto, che la normativa europea riguardante la Politica Agricola Comune per il periodo 2023-2027 richiede di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ma non delinea il sistema sanzionatorio lasciandone la definizione all'autonoma regolamentazione degli Stati membri;

richiamati:

- il decreto legislativo n. 42/2023 del 17 marzo 2023 che recepisce e attua il regolamento (UE) 2021/2116 disciplinando le sanzioni mediante il sistema di riduzioni ed esclusioni dei pagamenti ai beneficiari e assicurando che tale sistema sia modulato in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata, nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata;
- il d.lgs. 23 novembre 2023, n. 188 che reca disposizioni integrative e correttive al decreto di cui al punto precedente;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024 n. 93348 avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027

e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" che stabilisce, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili, previste dagli articoli: 8 (comma 1), 10 (comma 1), 12, 13, 14, 15 e dall'Allegato 4;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8284 dell'11/03/2024 e s.m.i. che ha disposto, tra l'altro, l'attivazione di un bando 2024 per i seguenti interventi ACA, suddivisi in azioni:

- SRA- ACA 10 Supporto alla gestione di investimenti non produttivi,
- SRA-ACA 12 Colture a perdere, corridoi ecologici;

vista la determinazione dirigenziale (D.D.) 200/A1705B/2023 del 19 marzo 2024 e ss.mm.ii. mediante la quale è stato approvato il bando 2024 per gli interventi SRA-ACA attivati dalla DGR n. 12-8284 dell'11/03/2024 e s.m.i.;

vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 312 in data 19.04.2024 e s.m.i. che - in attuazione e nelle more della pubblicazione del DM 26 febbraio 2024 n. 93348, avvenuta il 26.04.2024 - nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale, ha delineato la disciplina regionale per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni per le misure connesse alla superficie e agli animali, soggette al sistema integrato di gestione e controllo;

richiamato l'articolo 12 del citato decreto ministeriale 26 febbraio 2024 n. 93348 che stabilisce che le Regioni e Province Autonome individuino con propri provvedimenti, sentito l'Organismo pagatore competente:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e relativi al benessere animale,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del sostegno da essa previsto;

tenuto conto che la citata D.D. n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. ha demandato alle Direzioni/Settori regionali l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici attuativi della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento, per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza;

considerato, pertanto, necessario per il riconoscimento delle spese del FEASR dovute ai pagamenti effettuati a conclusione delle istruttorie delle domande di sostegno e pagamento secondo le regole e le scadenze fissate dall'Unione europea mediante l'art. 44 del reg. (UE) 2021/2116 e l'art. 5 del reg. (UE) 2022/127, definire in merito agli interventi SRA del CSR 2023-2027 di competenza del Settore regionale A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, le fattispecie e gli altri elementi elencati nell'art. 12 del D.M. n. 93348 del 26.02.2024, da applicarsi nel caso di mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell'Unione europea, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del menzionato D.M. 26 febbraio 2024, n. 93348;

tenuto conto, per l'individuazione delle fattispecie di possibili inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni delle SRA del CSR 2023-2027, dell'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni a carico di interventi/operazioni del PSR 2014-2022 laddove esse prevedevano impegni simili;

ritenuto opportuno, in considerazione della complessità e numerosità delle SRA, procedere all'approvazione dei relativi provvedimenti in modo scaglionato seguendo l'ordine di emanazione dei rispettivi bandi, per far sì che le istruttorie degli interventi man mano disciplinati possano essere completate senza attendere la completa definizione del sistema di riduzioni ed esclusioni;

dato atto che in riferimento agli interventi SRA-ACA sono state definite ed approvate le disposizioni di cui trattasi con Determinazione della Dirigente del Settore A1705B, ed in particolare:

- per gli interventi SRA01-ACA1, SRA03-ACA3, azione 2, SRA 05-ACA5 azioni 1 e 2, SRA06-ACA6, SRA29 mediante la DD 327/A1705B/2024 del 30 aprile 2024,
  - per gli interventi SRA08-ACA8, SRA14-ACA14, SRA 17-ACA17 e per i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e relativi al benessere animale, mediante la DD 347/A1705B/2024 dell'8 maggio 2024,
  - per l'intervento SRA24-ACA24, mediante la DD 400/A1705B/2024 del 21 maggio 2024,
  - per l'intervento SRA22-ACA22, mediante la DD 968/A1705B/2024 del 9 dicembre 2024;
- stabilito di disciplinare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare ove siano riscontrate inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni degli interventi SRA10-ACA10 e SRA12-ACA12 e di approvarle con il presente provvedimento;

tenuto conto che l'intervento SRA10-ACA10 si articola nelle seguenti azioni/sottoazioni:

- AZIONE 10.1 - Formazioni arboreo/ arbustive
- Sotto-azione 10.1.1 - Fasce Tampone
- Sotto-azione 10.1.2 - Siepi o Filari
- Sotto-azione 10.1.4 - Alberi isolati
  
- AZIONE 10.2 - Formazioni lineari erbacee
- Sotto-azione 10.2.1 - Fasce erbacee
  
- AZIONE 10.3 - Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura
- Sotto-azione 10.3.1 - Boschetti Naturalistici
  
- AZIONE 10.4 - Prati umidi e Zone umide
- Sotto-azione 10.4.2 - Zone umide
  
- AZIONE 10.8 - Bacini e Sorgenti naturali di acqua
- Sotto-azione 10.8.1 - Stagni e Laghetti
- Sotto-azione 10.8.2 - Maceri
- Sotto-azione 10.8.3 - Risorgive e fontanili

e tenuto conto che l'intervento SRA12-ACA12 si articola nelle seguenti azioni:

- AZIONE 12.1: Colture a perdere
- AZIONE 12.2: Corridoi e fasce ecologiche.

Vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13.11.2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 769 in data 18.09.2023 "Stipula di accordi tra i settori della Regione Piemonte e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, ex art. 6 dello Statuto approvato con D.G.R. n. 41-5776/2007 e modificato con DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313 nell'ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, e pertinenti disposizioni operative";

sentito, ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348, l'Organismo Pagatore Arpea in data 17/03/2025 - 24/03/2025 in merito al contenuto degli Allegati 1 e 2 e tenuto conto che i referenti di Arpea hanno richiesto qualche correzione formale, di cui si è tenuto conto;

consultato inoltre dal 17/03/2025 al 24/03/2025, in merito al contenuto degli Allegati 1 e 2, il Settore A1713C (Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica) competente per le istruttorie degli interventi in oggetto, dal quale non sono pervenute osservazioni;

stabilito pertanto di definire rispettivamente negli Allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni di pagamento per violazioni di impegni degli interventi SRA10-ACA10 e SRA12-ACA12;

dato atto, inoltre, che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale);

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25/01/2024.

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027" che include le misure di prevenzione della corruzione;

## **DETERMINA**

in applicazione del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i., del D.M. n. 93348 del 26.02.2024, nonché in attuazione della DD n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027, in riferimento agli interventi SRA10-ACA10 (Supporto alla gestione di investimenti non produttivi) e SRA12-ACA 12 (Colture a perdere corridoi ecologici) del vigente PSP PAC 2023-2027 per l'Italia, approvato con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024, e del vigente CSR 2023-2027 del Piemonte approvato con DGR 31 marzo 2025, n. 2-941:

1) di adottare disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dagli interventi SRA10-ACA10 e SRA12-ACA12, da applicare a conclusione delle istruttorie delle domande di aiuto e pagamento, per il riconoscimento della spesa dei pagamenti effettuati a carico dei fondi: FEASR, nazionali e regionali, secondo le regole ed entro le scadenze fissate dall'Unione europea;

2) di approvare le disposizioni di cui al punto 1) come riportate:

- nell'Allegato 1, per l'intervento SRA10-ACA10 e

- nell'Allegato 2, per l'intervento SRA12-ACA12

parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

3) di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,

- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120

giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento  
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)  
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato





## SRA – ACA10 – GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE

### REGOLE GENERALI

Se per un determinato impegno agro-climatico-ambientale sono stati individuati uno o più impegni pertinenti di condizionalità, nella colonna “Base giuridica della penalizzazione” è richiamato l’art. 13 del decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024, che stabilisce le conseguenze della violazione contestuale dell’impegno agro-climatico-ambientale e di un pertinente impegno di condizionalità.

I requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale devono essere rispettati solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati. Tale pertinenza è quella definita a livello di PSP 2023-2027.

<b>CRITERI DI AMMISSIBILITA'</b>
----------------------------------

<b>SRA10 - Tipologia dei beneficiari</b>
--

<b>CR01</b>	Agricoltori singoli o associati
<b>CR02</b>	Altri gestori del territorio
<b>CR03</b>	Enti pubblici gestori di aziende agricole
<b>CR04</b>	Soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei criteri CR01, CR02, CR03

<b>SRA10 – Altri criteri di ammissibilità</b>
---

<b>CR06</b>	Superficie oggetto di impegno pari almeno a 0,2 ettari Il criterio si applica a livello di Intervento. In caso di adesione a più azioni dell'Intervento SRA10 si considera la somma delle loro superfici oggetto di impegno
-------------	--

<b>Azione 10.1 – Formazioni arboreo/arbustive (fasce tampone, siepi o filari, alberi isolati)</b>
---

<b>CR05</b>	Esistenza dell'infrastruttura ecologica nell'ambito della superficie agricola totale aziendale all'atto della presentazione della domanda di aiuto
<b>CR07</b>	Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR

<b>Azione 10.2 - Formazioni lineari erbacee</b>
---

<b>CR10.2</b>	Fasce lineari costantemente inerbite con specie prative, interposte tra le superfici coltivate e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale o reticolo idrografico
---------------	--

<b>Azione 10.3 - Boschetti naturalistici</b>
--

<b>CR05</b>	Esistenza dell'infrastruttura ecologica nell'ambito della superficie agricola totale aziendale all'atto della presentazione della domanda di aiuto
<b>CR07</b>	Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR

<b>Azione 10.4 – Zone umide</b>	
<b>CR05</b>	Esistenza dell'infrastruttura ecologica nell'ambito della superficie agricola totale aziendale all'atto della presentazione della domanda di aiuto
<b>CR07</b>	Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR

<b>Azione 10.8 – bacini o sorgenti naturali di acqua (stagni e laghetti, maceri, risorgive e fontanili)</b>	
<b>CR05</b>	Esistenza dell'infrastruttura ecologica nell'ambito della superficie agricola totale aziendale all'atto della presentazione della domanda di aiuto
<b>CR07</b>	Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR

<b>SRA10 - Tipologia dei beneficiari</b>								
Tipologia dei beneficiari	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>CR01</b> Agricoltori singoli o associati <b>CR02</b> Altri gestori del territorio <b>CR03</b> Enti pubblici gestori di aziende agricole <b>CR04</b> Soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei criteri CR01, CR02, CR03	Verifica con i dati presenti in fascicolo	Amministrativo (informatico)	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio e per le annualità precedenti	
<b>SRA10 – Altri criteri di ammissibilità</b>								
Criterio di ammissibilità (si applica a livello di intervento ACA10)	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>CR06</b> Superficie oggetto di impegno pari almeno a 0,2 ettari (ai fini del raggiungimento della superficie minima si considera la somma delle superfici oggetto dell'intervento ACA10, anche se relative a più azioni)	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda	Amministrativo (informatico)	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio e per le annualità precedenti	

<b>Azione 10.1 - Formazioni arboreo/arbustive: fasce tampone, siepi, filari, alberi isolati</b>								
<b>Criterio di ammissibilità</b>	<b>Elemento di controllo</b>	<b>Tipologia di controllo</b>	<b>Momento del controllo</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Penalità</b>	<b>Applicazione della penalità</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>CR05</b> Esistenza dell'infrastruttura ecologica nell'ambito della superficie agricola totale aziendale all'atto della presentazione della domanda di aiuto	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda e i dati storici nel sistema SIAP	Amministrativo	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio di ammissibilità e per le annualità precedenti, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	
<b>CR07</b> Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda e i dati storici nel sistema SIAP	Amministrativo	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio di ammissibilità e per le annualità precedenti, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	
<b>Azione 10.2 - Formazioni lineari erbacee</b>								
<b>Criterio di ammissibilità</b>	<b>Elemento di controllo</b>	<b>Tipologia di controllo</b>	<b>Momento del controllo</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Penalità</b>	<b>Applicazione della penalità</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>CR10.2</b> Fasce lineari costantemente inerbite con specie prative, interposte tra le superfici coltivate e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale o reticolo idrografico	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda  <i>Se durante un controllo in loco si rileva che l'inerbimento non si è sviluppato o la sua densità risulta insufficiente, si applicano le penalità relative all'elemento di controllo IO2.1-F.</i>	Amministrativo e in loco (visivo)	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio di ammissibilità e per le annualità precedenti, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	COME SOPRA

<b>Azione 10.3 - Boschetti naturalistici</b> (non classificati nella definizione amministrativa di bosco applicata dalla Regione Piemonte)								
<b>Criterio di ammissibilità</b>	<b>Elemento di controllo</b>	<b>Tipologia di controllo</b>	<b>Momento del controllo</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Penalità</b>	<b>Applicazione della penalità</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>CR05</b> Esistenza dell'infrastruttura ecologica nell'ambito della superficie agricola totale aziendale all'atto della presentazione della domanda di aiuto	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda e i dati storici nel sistema SIAP	Amministrativo	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024  Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio di ammissibilità e per le annualità precedenti, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	
<b>CR07</b> Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda e i dati storici nel sistema SIAP	Amministrativo	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	COME SOPRA
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio di ammissibilità e per le annualità precedenti, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	
<b>Azione 10.4 - Zone umide</b>								
<b>Criterio di ammissibilità</b>	<b>Elemento di controllo</b>	<b>Tipologia di controllo</b>	<b>Momento del controllo</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Penalità</b>	<b>Applicazione della penalità</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>CR05</b> Esistenza dell'infrastruttura ecologica nell'ambito della superficie agricola totale aziendale all'atto della	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda e i dati storici nel sistema SIAP	Amministrativo	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024

presentazione della domanda di aiuto			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio di ammissibilità e per le annualità precedenti, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
<b>CR07</b> Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda e i dati storici nel sistema SIAP	Amministrativo	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio di ammissibilità e per le annualità precedenti, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	

<b>Azione 10.8 - Bacini o sorgenti naturali di acqua (stagni e laghetti, maceri, risorgive e fontanili)</b>								
<b>Criterio di ammissibilità</b>	<b>Elemento di controllo</b>	<b>Tipologia di controllo</b>	<b>Momento del controllo</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Penalità</b>	<b>Applicazione della penalità</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>CR05</b> Esistenza dell'infrastruttura ecologica nell'ambito della superficie agricola totale aziendale all'atto della presentazione della domanda di aiuto	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda e i dati storici nel sistema SIAP	Amministrativo	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio di ammissibilità e per le annualità precedenti, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	
<b>CR07</b> Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda e i dati storici nel sistema SIAP	Amministrativo	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio di ammissibilità e per le annualità precedenti, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	



**IMPEGNI**

**AZIONE 10.1 – Formazioni vegetali arboreo/arbustive: fasce tampone, siepi o filari, alberi isolati**

<b>Impegni I01.1, I01.2 e I01.5</b>	<b>Mantenere le formazioni arboreo/arbustive (impegno I01.1); mantenere la densità delle formazioni arboreo/arbustive con reintegrazione delle eventuali fallanze (parte dell'impegno I01.2); divieto di eliminazione delle formazioni arboreo/arbustive (impegno I01.5)</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	<b>BCAA4 b)</b> Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D.lgs. 152/2006. L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza; <b>BCAA8</b> Divieto di eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi fasce alberate, alberi isolati, siepi e filari aventi determinate caratteristiche							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<p><b>I01.1-A</b></p> <p>- Mantenere le formazioni arboreo/arbustive (impegno I01.1)</p> <p>- Mantenere la densità delle formazioni arboreo/arbustive con reintegrazione delle eventuali fallanze entro la primavera successiva. (parte dell'impegno I01.2)</p> <p>- Divieto di eliminare le formazioni arboreo/arbustive (impegno I01.5)</p>	in loco (visivo e documentale)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	<p>L'azione correttiva richiede di effettuare le seguenti operazioni entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello del controllo in loco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reintegrare le piante morte o mancanti;</li> <li>- trasmettere a sistema (mediante invio di documentazione integrativa) la documentazione di acquisto del materiale vegetale utilizzato per la reintegrazione delle fallanze</li> </ul> <p>Non è ammessa un'azione correttiva per piante tagliate a raso</p>	<p>In una o più formazioni arboreo/arbustive oggetto di impegno le piante morte/mancanti/tagliate a raso sono <i>fino al 25%</i> del totale delle piante che devono essere presenti in base al progetto approvato</p> <p>In una o più formazioni arboreo/arbustive oggetto di impegno le piante morte/mancanti/tagliate a raso sono <i>più del 25%</i> del totale delle piante che devono essere presenti in base al progetto approvato</p>	<p>Una o più formazioni arboreo/arbustive interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i></p> <p>Una o più formazioni arboreo/arbustive interessate dalla violazione. Ogni albero isolato è considerato una formazione a sé stante. <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i></p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata:</p> <p><b>Entità:</b> alta <b>Gravità</b> in base all'incidenza % delle piante morte/mancanti/ tagliate a raso sul totale delle piante che, in base al progetto approvato, devono essere presenti nella formazione arboreo/arbustiva oggetto di impegno: <i>bassa:</i> fino a 5% <i>media:</i> &gt;5% e fino a 25% <b>Durata:</b> come gravità</p> <p>Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>	Si considera la situazione a seguito dell'eventuale azione correttiva	<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali);</li> <li>-art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)</li> </ul>

<p>SEGUITO DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO IO1.1-A</p>					<p>Rimanente SOI dell'azione</p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva dell'azione, secondo entità, gravità e durata:  <b>Entità</b>  <i>bassa</i>: incidenza &gt; 5% e fino al 40%  <i>media</i>: incidenza &gt; 40%  <b>Gravità</b>: come entità  <b>Durata</b>: come entità</p>	<p>Si considera la situazione a seguito dell'eventuale azione correttiva</p>	<p>COME SOPRA</p>
---	--	--	--	--	----------------------------------	---	--	-------------------

<p><b>Impegno IO1.2</b></p>	<p><b>Eseguire, secondo quanto di seguito specificato, i seguenti interventi di manutenzione attiva:</b>  - nelle formazioni arboreo/arbustive 10.1.1 (fasce tampone) e 10.1.2 (siepi e filari), mantenere la densità della formazione lineare con reintegrazione delle eventuali fallanze (<i>sottoimpegno considerato nell'ambito del precedente elemento di controllo</i>). Nella scelta delle specie per la reintegrazione seguire il criterio sotto indicato, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato dal cartellino del produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante. Non è ammesso l'infoltimento tramite talee autoprodotte;  - contenere le specie arboree e arbustive alloctone e/o invasive;  - potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura</p>							
<p><b>Pertinenti impegni di condizionalità</b></p>	<p><b>BCAA4</b> b) Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D.lgs. 152/2006. L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza;  <b>BCAA8</b> Divieto di eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi fasce alberate, alberi isolati, siepi e filari aventi determinate caratteristiche</p>							
<p><b>Elementi di controllo</b></p>	<p><b>Tipo di controllo</b></p>	<p><b>Epoca di controllo</b></p>	<p><b>Azioni correttive</b></p>	<p><b>Mancato rispetto dell'impegno</b></p>	<p><b>Livello di disaggregazione</b></p>	<p><b>Riduzioni / Esclusioni</b></p>	<p><b>Specifiche</b></p>	<p><b>Base giuridica della penalizzazione</b></p>
<p><b>IO1.2-A</b>  Nella reintegrazione delle fallanze delle formazioni lineari e nella reintegrazione di alberi isolati, impiegare specie indicate nel progetto approvato per la formazione in questione, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato dal cartellino del produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante; (non sono consentite talee autoprodotte).</p>	<p>in loco (documentale e visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>In una o più formazioni arboreo/arbustive oggetto di impegno, si riscontra che nella reintegrazione delle fallanze è stato utilizzato materiale vegetale non conforme a quanto specificato nell'elemento di controllo.</p>	<p>Una o più formazioni arboreo/arbustive interessate dalla violazione  <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i></p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata:  <b>Entità</b>: alta  <b>Gravità</b> in base alla % di piante non conformi sul totale delle piante impiegate per la reintegrazione delle fallanze:  <i>bassa</i>: fino a 10%  <i>media</i>: &gt;10% e fino al 25%  <i>alta</i>: &gt;25%  <b>Durata</b>: come gravità</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024:  - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali);  - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)</p>

<p><b>I01.2-B</b> Sulle superfici oggetto di impegno devono essere effettuati, ove necessario, interventi di contenimento/ eradicazione di eventuali specie alloctone invasive, individuate nelle black list regionali, secondo le indicazioni riportate nel bando. L'impegno si applica alle formazioni arboreo/arbustive e alla fascia di rispetto inerbita.</p>	<p>in loco (visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>In una o più formazioni arboreo/arbustive oggetto di impegno sono presenti una o più piante arboree o arbustive di specie alloctone e/o invasive individuate nelle black list regionali</p>	<p>Una o più formazioni arboreo/arbustive interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i></p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)</p>
<p><b>I01.2-C</b> Le potature di formazione o mantenimento, ove opportune, devono essere effettuate evitando il periodo dal 1° marzo al 15 agosto; i residui di potatura devono essere asportati entro il 15 marzo. L'impegno di asportazione dei residui di potatura si applica alle formazioni arboreo/arbustive e alla fascia di rispetto inerbita.</p>	<p>in loco (visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>In una o più formazioni arboreo/arbustive oggetto di impegno si riscontra l'esecuzione di una potatura nel periodo 1° marzo -15 agosto e/o la presenza di residui di potatura dopo il 15 marzo.</p>	<p>Una o più formazioni arboreo/arbustive interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i></p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> <i>bassa:</i> presenza di residui di potatura dopo il 15 marzo; <i>media:</i> esecuzione di potature nel periodo 1° marzo -15 agosto; (in presenza di entrambe le violazioni, l'inadempienza si considera di gravità media) <b>Durata:</b> come gravità</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)</p>
<p><b>Impegno I01.3</b></p>	<p><b>Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali)</b></p>							
<p><b>Pertinenti impegni di condizionalità</b></p>	<p><b>BCAA4</b> a) divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua <b>CGO7</b> Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta</p>							
<p><b>Elementi di controllo</b></p>	<p><b>Tipo di controllo</b></p>	<p><b>Epoca di controllo</b></p>	<p><b>Azioni correttive</b></p>	<p><b>Mancato rispetto dell'impegno</b></p>	<p><b>Livello di disaggregazione</b></p>	<p><b>Riduzioni / Esclusioni</b></p>	<p><b>Specifiche</b></p>	<p><b>Base giuridica della penalizzazione</b></p>
<p><b>I01.3</b> Divieto di impiego di prodotti fitosanitari  L'impegno si applica alle formazioni arboreo/arbustive e alla fascia di rispetto inerbita.</p>	<p>in loco (documentale e visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>In una o più formazioni arboreo/arbustive oggetto di impegno viene riscontrato un utilizzo di prodotti fitosanitari (es. registrazioni di impiego, presenza di erba disseccata)</p>	<p>Una o più formazioni arboreo/arbustive interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i></p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> <i>media:</i> il trattamento ha interessato soltanto (per effetto deriva) la fascia di rispetto inerbita contigua a una coltura produttiva. <i>alta:</i> il trattamento ha interessato la fascia di rispetto inerbita in assenza di una coltura contigua e/o le piante arboree/arbustive e/o la superficie al di sotto di queste <b>Durata:</b> come gravità</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)</p>

<b>Impegno I01.4</b>	<b>Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del D.lgs. n 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	<b>BCAA4</b> a) divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua; <b>CG02</b> in ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua; <b>RMFert</b> sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua; <b>D.lgs. 99/1992</b> disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura; <b>D.lgs 152/2006</b> disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10							
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Riduzioni / Esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I01.4</b> Divieto di impiego di effluenti zootecnici o materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. L'impegno si applica alle formazioni arbustive/ arboree e alla fascia di rispetto inerbita.	In loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più formazioni arboreo/arbustive oggetto di impegno viene riscontrato un utilizzo non consentito (es. presenza di fertilizzanti distribuiti in copertura)	Una o più formazioni arboreo/arbustive interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata (a eccezione del caso sotto indicato, per il quale si applica l'esclusione): <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media Esclusione in caso di impiego di fanghi in agricoltura o di gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

<b>Impegno I01.6</b>	<b>Controllare le infestanti mediante lavorazioni del terreno e/o mediante pacciamatura alla base delle piante. Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere. Per tutte le formazioni arboreo/arbustive è richiesta una fascia erbacea di rispetto, inclusa nella superficie oggetto di impegno, in cui sono consentiti sfalci e trinciature evitando i periodi in cui potrebbero compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Le superfici interessate devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	<b>BCAA4</b> a) divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua; <b>CG07</b> Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta; <b>D.lgs. 99/1992</b> disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura; <b>D.lgs 152/2006</b> disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10							
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Riduzioni / Esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I01.6-A</b> Nella fascia intorno al colletto delle piante che compongono le formazioni arboreo/arbustive, le infestanti devono essere controllate mediante lavorazioni del terreno e/o pacciamatura alla base delle piante secondo quanto previsto dal bando della misura che ha finanziato l'investimento	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più formazioni arboreo/arbustive oggetto di impegno, nella fascia intorno al colletto delle piante la vegetazione erbacea non è stata controllata mediante lavorazioni del terreno e/o pacciamatura alla base delle piante	Una o più formazioni arboreo/arbustive interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> <i>bassa:</i> controllo delle infestanti mediante sfalcio/trinciatura; <i>media:</i> mancato controllo delle infestanti dal sesto anno di impegno successivo all'impianto; <i>alta:</i> mancato controllo delle infestanti nei primi cinque anni di impegno successivi all'impianto <b>Durata:</b> come gravità  (in caso di diserbo chimico della fascia intorno al colletto delle piante si applica l'elemento di controllo IO1.3)		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

<p><b>I01.6-B</b>                  Ai lati delle formazioni arboreo/arbustive deve essere presente una fascia di rispetto inerbita della larghezza richiesta: 2-4 metri per le formazioni arboreo/arbustive lineari (fatti salvi i casi in cui nel progetto approvato sia prevista una larghezza inferiore)</p>	<p>In loco (visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>Ai lati di una o più formazioni arboreo/arbustive oggetto di impegno non è presente una fascia di rispetto inerbita della larghezza richiesta</p>	<p>Una o più formazioni arboreo/arbustive interessate dalla violazione  <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i></p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata:  <b>Entità:</b> alta  <b>Gravità:</b>  <i>bassa:</i> la larghezza della fascia di rispetto inerbita è inferiore a quella richiesta, ma è almeno pari alla metà di quest'ultima  <i>media:</i> la larghezza della fascia di rispetto inerbita è inferiore alla metà di quella richiesta  <b>Durata:</b> come gravità</p>	<p>Eventuali superfici eccedenti la larghezza di 4 metri sono escluse dall'aiuto.</p>	<p>COME SOPRA</p>	
<p><b>I01.6-C</b>                  Gli sfalci/trinciature della fascia di rispetto devono essere effettuati evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio.</p>	<p>In loco (visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>In una o più formazioni arboreo/arbustive oggetto di impegno, nella fascia di rispetto inerbita è stato effettuato uno sfalcio e/o una trinciatura nel periodo non consentito</p>	<p>Una o più formazioni arboreo/arbustive interessate dalla violazione  <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i></p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata:  <b>Entità:</b> alta  <b>Gravità:</b> media  <b>Durata:</b> media</p>			<p>COME SOPRA</p>
<p><b>I01.6-D</b>                  Le superfici oggetto di impegno devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere                   L'impegno si applica alle formazioni arboreo/arbustive e alla fascia di rispetto inerbita.</p>	<p>In loco (visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>In una o più formazioni arboreo/arbustive oggetto di impegno è riscontrata la presenza di rifiuti</p>	<p>Una o più formazioni arboreo/arbustive interessate dalla violazione  <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i></p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata:  <b>Entità:</b> alta  <b>Gravità:</b> media  <b>Durata:</b> media</p>			

**AZIONE 10.2 – Formazioni lineari erbacee**

<b>Impegno I02.1</b>	<b>I02.1 – Durante il primo anno di impegno seminare una fascia erbacea secondo le disposizioni attuative del bando, al fine di ottenere la presenza di una fascia inerbita omogenea.</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	<b>BCAA4 b) Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D.lgs. 152/2006. L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza;</b>							
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Riduzioni / Esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I02.1-A</b> La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi e i cartellini dei produttori del seme devono essere allegati alla domanda di aiuto	Amministrativo	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Qualora la documentazione allegata alla domanda non risulti completa e leggibile, il richiedente deve trasmettere a sistema la necessaria documentazione integrativa entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio istruttore.	La presenza degli allegati in oggetto è verificata da un controllo informatico in fase di compilazione della domanda. L'inadempienza può consistere nella incompletezza, illeggibilità o non pertinenza dei documenti allegati alla domanda.	Azione	- Esclusione dal pagamento del primo anno - Riduzione del pagamento degli anni successivi, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
<b>I02.1-B</b> La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi e i cartellini dei produttori del seme devono essere conservati in azienda fino alla scadenza del periodo di impegno	in loco (documentale)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	La documentazione mancante all'atto del controllo in loco deve essere fornita all'Ufficio istruttore (salvo cause di forza maggiore) entro i 10 giorni successivi alla data del controllo in loco.	La documentazione di acquisto delle sementi e/o i cartellini dei produttori del seme non sono disponibili in azienda all'atto del controllo in loco	Azione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione e per gli anni di impegno successivi, secondo entità, gravità e durata <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

<p><b>I02.1-C</b> Sulla superficie oggetto di impegno dev'essere utilizzata semente di specie autoctone comprendenti sole graminacee o graminacee in consociazione con leguminose, nel rispetto delle indicazioni del bando (inclusa la conformità al D.lgs 20 del 2/2/2021)</p>	<p>Amministrativo e in loco (documentale)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Risemina conforme alle prescrizioni e trasmissione a sistema della documentazione di acquisto del seme (evita le penalità per gli anni di impegno rimanenti)</p>	<p>Composizione della semente non conforme alle prescrizioni del bando</p>	<p>Azione</p>	<p>- Esclusione dal pagamento del primo anno - Riduzione del pagamento degli anni successivi (tranne che in caso di azione correttiva) secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media</p>	<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)</p>
<p><b>I02.1-D</b> Le fasce erbacee oggetto di impegno devono essere seminate durante il primo anno di impegno entro il 15 maggio</p>	<p>Amministrativo e in loco (documentale e visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>Le fasce erbacee risultano seminate dopo il 15 maggio del primo anno di impegno (es. in base alla documentazione di acquisizione della semente)</p>	<p>Azione</p>	<p>Riduzione del pagamento del primo anno di impegno, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media</p>	<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)</p>
<p><b>I02.1-E</b> Sulla superficie oggetto di impegno dev'essere utilizzata una quantità di semente per ettaro almeno pari a quella indicata dal produttore della semente.</p>	<p>Amministrativo e in loco (documentale)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>La quantità di seme utilizzata, risultante dalla documentazione di acquisto, è inferiore alla quantità di riferimento (corrispondente alla quantità per ettaro indicata dal produttore della semente)</p>	<p>Azione</p>	<p>- <u>se la quantità di seme utilizzata è almeno pari al 50% della quantità corrispondente alla SOI</u> (quantità di riferimento), riduzione del pagamento di ogni anno del periodo di impegno, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> <i>bassa:</i> la quantità utilizzata è inferiore al 90% e almeno pari al 75% della quantità di riferimento; <i>media:</i> la quantità utilizzata è inferiore al 75% e almeno pari al 50% della quantità di riferimento <b>Durata:</b> come gravità - <u>se la quantità di seme utilizzata è inferiore al 50% della quantità corrispondente alla SOI</u>, esclusione dal pagamento del primo anno di impegno e riduzione dei pagamenti degli anni successivi, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media</p>	<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)</p>

<b>I02.1-F</b> Le formazioni lineari oggetto di impegno devono essere omogeneamente inerbite	in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più fasce lineari oggetto di impegno, in presenza della documentazione di acquisto del seme, l'inerbimento copre meno del 50% della superficie o è assente	Una o più fasce lineari oggetto di impegno interessate dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
					Rimanente SOI dell'azione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva dell'azione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità</b> <i>bassa</i> : incidenza > 5% e fino al 20% <i>media</i> : incidenza > 20% e fino al 40% <i>alta</i> : incidenza > 40% <b>Gravità</b> : come entità <b>Durata</b> : come entità		
<b>I02.1-G</b> La superficie oggetto di impegno dev'essere ben distinguibile da eventuali superfici prative contigue coltivate	in loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Una fascia lineare oggetto di impegno non è ben distinguibile da una coltura prativa adiacente, in mancanza di un'evidente separazione che consenta di gestire le due superfici in modo differenziato	Una o più fasce lineari oggetto di impegno interessate dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

<b>Impegno I02.2</b>	<b>Mantenimento della formazione erbacea lineare per una larghezza pari almeno a 5 metri</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	BCAA4 b) Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D.lgs. 152/2006. L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza							
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Riduzioni / Esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I02.2-A</b> La larghezza della fascia erbacea lineare dev'essere di almeno 5 metri	Amministrativo e in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La larghezza di una o più fasce lineari oggetto di impegno è inferiore a 5 metri	Una o più fasce lineari oggetto di impegno interessate dalla violazione	- Se la larghezza della parcella oggetto di impegno è $\geq 2$ m e $< 5$ m, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità</b> : alta <b>Gravità</b> : <i>bassa</i> : larghezza $\geq 3,5$ m e $< 5$ m <i>media</i> : larghezza $\geq 2$ m e $< 3,5$ m <b>Durata</b> : come gravità - Se la larghezza della parcella oggetto di impegno è $< 2$ m, esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)



<b>Impegno I02.3</b>	<b>Sono consentiti sfalci e trinciature, evitando i periodi in cui potrebbero compromettere la riproduzione della fauna selvatica.</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	-							
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Riduzioni / Esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I02.3</b> Gli sfalci e trinciature devono essere effettuati al di fuori del periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più fasce lineari oggetto di impegno è stato effettuato uno sfalcio/trinciatura durante il periodo di divieto	Una o più fasce lineari oggetto di impegno interessate dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					SOI rimanente			

<b>Impegno I02.4</b>	<b>Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali)</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	BCAA4 a) divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua; CGO7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta							
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Riduzioni / Esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I02.4</b> Divieto di impiego di prodotti fitosanitari sulle superfici oggetto di impegno	In loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo	Non previste	In una o più fasce lineari oggetto di impegno viene riscontrato un utilizzo di prodotti fitosanitari	Una o più fasce lineari oggetto di impegno interessate dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per

<p>Continua l'elemento di controllo I02.4</p>		<p>pagatore</p>		<p>(es. registrazioni di impiego, presenza di erba disseccata)</p>		<p><b>Gravità:</b>  <i>media:</i> il trattamento ha interessato la fascia erbacea oggetto di impegno (per effetto deriva) soltanto per l'area marginale contigua a una coltura produttiva;  <i>alta:</i> il trattamento è stato effettuato sulla fascia erbacea oggetto di impegno;  <b>Durata:</b> come gravità</p>		<p>inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali);                       -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)</p>
<p><b>Impegno I02.5</b></p>	<p><b>Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006</b></p>							
<p><b>Pertinenti impegni di condizionalità</b></p>	<p><b>BCAA4</b> a) divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua; <b>CG02</b> in ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua; <b>RMFert</b> sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua; <b>D.lgs. 99/1992</b> disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura;  <b>D.lgs 152/2006</b> disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10</p>							
<p><b>Elementi di controllo</b></p>	<p><b>Tipo di controllo</b></p>	<p><b>Epoca di controllo</b></p>	<p><b>Azioni correttive</b></p>	<p><b>Mancato rispetto dell'impegno</b></p>	<p><b>Livello di disaggregazione</b></p>	<p><b>Riduzioni / Esclusioni</b></p>	<p><b>Specifiche</b></p>	<p><b>Base giuridica della penalizzazione</b></p>
<p><b>I02.5</b>                      Divieto di impiego di effluenti zootecnici o materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.</p>	<p>in loco (documentale e visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>In una o più fasce lineari oggetto di impegno viene riscontrato un utilizzo non consentito (es. presenza di fertilizzanti distribuiti in copertura)</p>	<p>Una o più fasce lineari oggetto di impegno interessate dalla violazione</p>	<p><u>In caso di distribuzione di fertilizzanti</u>, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata:  <b>Entità:</b> alta  <b>Gravità:</b> media  <b>Durata:</b> media   <u>In caso di distribuzione di fanghi in agricoltura o di gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione</u>, esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024:                      - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali);                      -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)</p>

<b>Impegno I02.6</b>	<b>Obbligo di eliminazione di eventuali specie invasive</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	-							
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Riduzioni / Esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I02.6</b> Sulle superfici oggetto di impegno devono essere effettuati, ove necessario, interventi di contenimento/ eradicazione di eventuali specie alloctone invasive, individuate nelle black list regionali, secondo le indicazioni riportate nel bando	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più fasce lineari oggetto di impegno, sono presenti una o più piante arboree o arbustive di specie alloctone e/o invasive individuate nelle black list regionali	Una o più fasce lineari oggetto di impegno interessate dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
<b>Impegno I02.7</b>	<b>Divieto di pascolo e/o stazzo di bestiame</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	-							
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Riduzioni / Esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I02.7</b> Divieto di pascolo e/o stazzo di bestiame sulle superfici oggetto di impegno	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più fasce lineari oggetto di impegno viene riscontrato l'utilizzo mediante pascolamento o stazzo di bestiame	Una o più fasce lineari oggetto di impegno interessate dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per

<p>Continua l'elemento di controllo I02.7</p>					<p>SOI rimanente</p>	<p>- Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è fino al 40%, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata:  <b>Entità:</b> in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale:                  bassa: incidenza &gt;3% e fino al 10%                  media: incidenza &gt;10% e fino al 25%                  alta: incidenza &gt;25% e fino al 40%  <b>Gravità:</b> come entità  <b>Durata:</b> come entità                  - Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è &gt;40%, esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione.</p>		<p>inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>
---	--	--	--	--	----------------------	--	--	--

<p><b>Impegno I02.8</b></p>	<p><b>Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti</b></p>							
<p><b>Pertinenti impegni di condizionalità</b></p>	<p>D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10</p>							
<p><b>Elementi di controllo</b></p>	<p><b>Tipo di controllo</b></p>	<p><b>Epoca di controllo</b></p>	<p><b>Azioni correttive</b></p>	<p><b>Mancato rispetto dell'impegno</b></p>	<p><b>Livello di disaggregazione</b></p>	<p><b>Riduzioni / Esclusioni</b></p>	<p><b>Specifiche</b></p>	<p><b>Base giuridica della penalizzazione</b></p>
<p><b>I02.8</b> Mantenere le superfici oggetto di impegno libere da rifiuti di qualsiasi genere</p>	<p>In loco (visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>In una o più fasce lineari oggetto di impegno è riscontrata la presenza di rifiuti.</p>	<p>Una o più fasce lineari oggetto di impegno interessate dalla violazione</p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione:  <b>Entità:</b> alta  <b>Gravità:</b> alta  <b>Durata:</b> alta</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024:                  - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)                  -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)</p>

**AZIONE 10.3 – Boschetti naturalistici**

<b>Impegni I03.1, I03.3</b>								
<b>Mantenimento della densità vegetazionale e del sesto di impianto dei soggetti arboreo/arbustivi che compongono i boschetti oggetto di impegno secondo i criteri previsti nel progetto approvato (impegno I03.1); divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo/arbustive (impegno I03.3)</b>								
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>								
BCAA8 Divieto di eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi fasce alberate, alberi isolati, siepi e filari aventi determinate caratteristiche								
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Riduzioni / Esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
I03.1 Mantenimento della densità vegetazionale e del sesto di impianto delle piante arboreo/arbustive che compongono il boschetto, secondo quanto previsto nel progetto approvato (impegno I03.1), e divieto di taglio a raso (impegno I03.3)	in loco (visivo e documentale)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	L'azione correttiva richiede di effettuare le seguenti operazioni entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello del controllo in loco: - reintegrare le piante morte o mancanti; - trasmettere a sistema (mediante invio di documentazione integrativa) la documentazione di acquisto del materiale vegetale utilizzato per la reintegrazione delle fallanze.  Non è ammessa un'azione correttiva per piante tagliate a raso	In uno o più boschetti oggetto di impegno le piante morte/mancanti/tagliate a raso sono fino al 25% del totale delle piante che devono essere presenti in base al progetto approvato	Uno o più boschetti interessati dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità</b> in base all'incidenza % delle piante morte/mancanti/ tagliate a raso sul totale delle piante che, in base al progetto approvato, devono essere presenti nel boschetto oggetto di impegno: <i>bassa:</i> fino a 5% <i>media:</i> >5% e fino a 25% <b>Durata:</b> come gravità	Si considera la situazione a seguito dell'eventuale azione correttiva	decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali);  -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
				In uno o più boschetti oggetto di impegno le piante morte/mancanti/tagliate a raso sono più del 25% del totale delle piante che devono essere presenti in base al progetto approvato.	Uno o più boschetti interessati dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Esclusione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione	Si considera la situazione a seguito dell'eventuale azione correttiva	
				Rimanente SOI dell'azione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva dell'azione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità</b> <i>bassa:</i> incidenza > 5% e fino al 40% <i>media:</i> incidenza > 40% <b>Gravità:</b> come entità <b>Durata:</b> come entità			

<b>Impegno I03.2</b>		<b>In caso di infoltimento, impiegare le specie indicate nel progetto approvato per la realizzazione dei boschetti oggetto dell'intervento, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da cartellino del Produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante. Non è ammesso l'infoltimento tramite talee autoprodotte</b>						
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>		<b>BCAA8</b> Divieto di eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi fasce alberate, alberi isolati, siepi e filari aventi determinate caratteristiche						
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Riduzioni / Esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I03.2</b> Nella reintegrazione delle fallanze, impiegare specie indicate nel progetto approvato per il boschetto in questione, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato dal cartellino del produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante (non sono consentite talee autoprodotte).	in loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In uno o più boschetti oggetto di impegno, si riscontra che nella reintegrazione delle fallanze è stato utilizzato materiale vegetale non conforme a quanto specificato nell'elemento di controllo.	Uno o più boschetti interessati dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> in base alla % di piante non conformi sul totale delle piante impiegate per la reintegrazione delle fallanze: <i>bassa:</i> fino a 10% <i>media:</i> >10% e fino al 25% <i>alta:</i> >25% <b>Durata:</b> come gravità		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

<b>Impegno I03.4</b>		<b>Controllo meccanico o manuale delle specie vegetali infestanti; nel caso di specie alloctone invasive svolgere attività di controllo/eradicazione secondo le indicazioni riportate sulle schede monografiche regionali</b>						
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>		<b>CG07</b> Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta						
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Riduzioni / Esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I03.4-A</b> Nella fascia intorno al colletto delle piante che compongono il boschetto, deve essere effettuato il controllo meccanico o manuale delle specie vegetali infestanti.	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In uno o più boschetti oggetto di impegno, nella fascia intorno al colletto delle piante la vegetazione erbacea non è stata controllata in modo meccanico o manuale (es. lavorazioni del terreno e/o pacciamatura alla base delle piante)	Uno o più boschetti interessati dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> <i>media:</i> mancato controllo delle infestanti dal sesto anno di impegno successivo all'impianto; <i>alta:</i> mancato controllo delle infestanti nei primi cinque anni di impegno successivi all'impianto <b>Durata:</b> come gravità  (in caso di diserbo chimico della fascia intorno al colletto delle piante si applica l'elemento di controllo I03.5)		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

<p><b>10.3.4-B</b> Sulle superfici oggetto di impegno devono essere effettuati, ove necessario, interventi di contenimento/ eradicazione di eventuali specie alloctone invasive, individuate nelle black list regionali, secondo le indicazioni riportate nel bando</p> <p>L'impegno si applica al boschetto e alla fascia di rispetto inerbita.</p>	<p>In loco (visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>In uno o più boschetti oggetto di impegno sono presenti una o più piante arboree o arbustive di specie alloctone e/o invasive individuate nelle black list regionali</p>	<p>Uno o più boschetti interessati dalla violazione (la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)</p>
--	-------------------------	---	---------------------	---	---	---	--	---

<p><b>Impegno I03.5</b></p>	<p><b>Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali)</b></p>							
<p><b>Pertinenti impegni di condizionalità</b></p>	<p><b>CG07</b> Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta</p>							
<p><b>Elementi di controllo</b></p>	<p><b>Tipo di controllo</b></p>	<p><b>Epoca di controllo</b></p>	<p><b>Azioni correttive</b></p>	<p><b>Mancato rispetto dell'impegno</b></p>	<p><b>Livello di disaggregazione</b></p>	<p><b>Riduzioni / Esclusioni</b></p>	<p><b>Specifiche</b></p>	<p><b>Base giuridica della penalizzazione</b></p>
<p><b>I03.5</b> Divieto di impiego di prodotti fitosanitari. L'impegno si applica al boschetto e alla fascia di rispetto inerbita</p>	<p>In loco (documentale e visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo o pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>In uno o più boschetti oggetto di impegno viene riscontrato un utilizzo di prodotti fitosanitari (es. registrazioni di impiego, presenza di erba disseccata)</p>	<p>Uno o più boschetti interessati dalla violazione (la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> <i>media:</i> il trattamento ha interessato soltanto (per effetto deriva) la fascia di rispetto inerbita contigua a una coltura produttiva; <i>alta:</i> il trattamento ha interessato la fascia di rispetto inerbita in assenza di una coltura contigua e/o le piante del boschetto e/o la superficie al di sotto di queste. <b>Durata:</b> come gravità</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)</p>

<b>Impegno I03.6</b>	<b>Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del D.lgs. n. 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	<b>BCAA4 a) divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua; CG02 in ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua; RMFert sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua; D.lgs. 99/1992 disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura; D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10</b>							
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Riduzioni / Esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I03.6</b> Divieto di impiego di effluenti zootecnici o materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. L'impegno si applica al boschetto e alla fascia di rispetto inerbita.	In loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In uno o più boschetti oggetto di impegno viene riscontrato un utilizzo non consentito (es. presenza di fertilizzanti distribuiti in copertura)	Uno o più boschetti interessati dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata (a eccezione del caso sotto indicato, per il quale si applica l'esclusione): <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media  Esclusione in caso di impiego di fanghi in agricoltura o di gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

<b>Impegno I03.7</b>	<b>Nella fascia erbacea di rispetto sono consentiti sfalci e trinciature, evitando i periodi in cui potrebbero compromettere la riproduzione della fauna selvatica.</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	<b>CG07</b> Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta							
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Riduzioni / Esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I03.7- A</b> Ai lati dei boschetti deve essere presente una fascia di rispetto inerbita di 2-4 metri di larghezza (fatti salvi i casi in cui nel progetto approvato sia prevista una larghezza inferiore)	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Ai lati di uno o più boschetti oggetto di impegno non è presente una fascia di rispetto inerbita della larghezza richiesta	Uno o più boschetti interessati dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> <i>bassa:</i> la larghezza della fascia di rispetto inerbita è inferiore a quella richiesta ma è almeno pari alla metà di quest'ultima <i>media:</i> la larghezza della fascia di rispetto inerbita è inferiore alla metà di quella richiesta <b>Durata:</b> come gravità	Eventuali superfici eccedenti la larghezza di 4 metri sono escluse dall'aiuto.	decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)



<p><b>I03.7- B</b> Gli sfalci/trinciature della fascia di rispetto devono essere effettuati evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio.</p>	<p>In loco (visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>In uno o più boschetti oggetto di impegno, nella fascia di rispetto inerbita è stato effettuato uno sfalcio e/o una trinciatura nel periodo non consentito</p>	<p>Uno o più boschetti interessati dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i></p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media</p>		
---	-------------------------	---	---------------------	---	--	--	--	--

<p><b>Impegno I03.8</b></p>	<p><b>Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere</b></p>							
<p><b>Pertinenti impegni di condizionalità</b></p>	<p><b>D.lgs 152/2006</b> disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10</p>							
<p><b>Elementi di controllo</b></p>	<p><b>Tipo di controllo</b></p>	<p><b>Epoca di controllo</b></p>	<p><b>Azioni correttive</b></p>	<p><b>Mancato rispetto dell'impegno</b></p>	<p><b>Livello di disaggregazione</b></p>	<p><b>Riduzioni / Esclusioni</b></p>	<p><b>Specifiche</b></p>	<p><b>Base giuridica della penalizzazione</b></p>
<p><b>I03.8</b> Le superfici oggetto di impegno devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.  L'impegno si applica al boschetto e alla fascia di rispetto inerbita.</p>	<p>In loco (visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>In uno o più boschetti oggetto di impegno è riscontrata la presenza di rifiuti</p>	<p>Uno o più boschetti interessati dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i></p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)</p>

AZIONE 10.4 – ZONE UMIDE								
<b>Impegno I04.1</b>		<b>Mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle zone umide, in conformità a quanto previsto nel progetto approvato. La sommersione deve interessare almeno il 75% dell'area oggetto dell'intervento, per almeno 6 mesi all'anno secondo il calendario indicato nel progetto.</b>						
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>		<b>BCAA2</b> Divieto di lavorazioni profonde su superfici agricole ricadenti in zone umide e torbiere; <b>BCAA8</b> Divieto di eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi fasce alberate, alberi isolati, siepi e filari aventi determinate caratteristiche						
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Riduzioni / Esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I04.1- A</b> La sommersione deve interessare, con profondità conformi a quanto previsto nel progetto approvato, almeno il 75% dell'area umida oggetto di impegno, per almeno 6 mesi all'anno secondo il calendario indicato nel progetto	In loco (documental e e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più aree umide oggetto di impegno, nel corso di un controllo effettuato durante il periodo di 6 mesi nel quale dev'essere mantenuta la sommersione, viene riscontrato che la superficie sommersa in conformità al progetto approvato è inferiore al 75% della superficie dell'area umida oggetto di impegno	Una o più aree umide interessate dalla violazione <i>(la SOI di un'area umida comprende anche la superficie non sommersa)</i>	La superficie eccedente i 4/3 della superficie sommersa viene esclusa dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
<b>I0.4.1- B</b> Divieto di utilizzo degli invasi per l'acquacoltura o la pesca	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più aree umide oggetto di impegno, un invaso è utilizzato per l'acquacoltura o la pesca	Una o più aree umide interessate dalla violazione <i>(la SOI di un'area umida comprende anche la superficie non sommersa)</i>	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

<b>Impegno I04.2</b>	<b>Asportare l'erba sfalciata (o l'eventuale materiale di taglio del canneto)</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	-							
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Riduzioni / Esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I04.2-A</b> Asportare l'erba sfalciata dalla superficie oggetto di impegno	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	All'interno della SOI di un'area umida oggetto di impegno, si riscontra la presenza di erba sfalciata	Una o più aree umide interessate dalla violazione <i>(la SOI di un'area umida comprende anche la superficie non sommersa)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
<b>I04.2-B</b> Sfalcio degli eventuali canneti almeno una volta ogni 2 anni e rimozione del materiale	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più aree umide oggetto di impegno, un canneto non è stato sfalciato almeno una volta ogni 2 anni o il materiale di taglio di un canneto non è stato rimosso	Una o più aree umide interessate dalla violazione <i>(la SOI di un'area umida comprende anche la superficie non sommersa)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
<b>I04.2-C</b> Sulle superfici oggetto di impegno devono essere effettuati, ove necessario, interventi di contenimento/eradicazione di eventuali specie alloctone invasive, individuate nelle black list regionali, secondo le indicazioni riportate nel bando	in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più aree umide oggetto di impegno sono presenti una o più piante arboree o arbustive di specie alloctone e/o invasive individuate nelle black list regionali	Una o più aree umide interessate dalla violazione <i>(la SOI di un'area umida comprende anche la superficie non sommersa)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

<b>Impegno I04.3</b>	<b>Eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le zone umide</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	<b>BCAA8</b> Divieto di eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi fasce alberate, alberi isolati, siepi e filari aventi determinate caratteristiche							
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Riduzioni / Esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I04.3</b> Sistemazione e pulizia degli argini, qualora previste nel progetto	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più aree umide oggetto di impegno, si riscontra la mancata sistemazione e pulizia degli argini, qualora previste nel progetto	Una o più aree umide interessate dalla violazione <i>(la SOI di un'area umida comprende anche la superficie non sommersa)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> alta <b>Durata:</b> alta		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
<b>Impegno I04.4</b>	<b>Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali)</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	<b>CG07</b> Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta							
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Riduzioni / Esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I04.4</b> Divieto di impiego di prodotti fitosanitari	in loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più aree umide oggetto di impegno, si riscontra l'utilizzo di prodotti fitosanitari (es. registrazioni di impiego, presenza di erba disseccata)	Una o più aree umide interessate dalla violazione <i>(la SOI di un'area umida comprende anche la superficie non sommersa)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> alta <b>Durata:</b> alta		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

<b>Impegno I04.5</b>		<b>Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati e fanghi in agricoltura</b>						
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>		<b>BCAA4</b> a) divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua; <b>CG02</b> in ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua; <b>RMFert</b> sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua; <b>D.lgs. 99/1992</b> disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura; <b>D.lgs 152/2006</b> disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10						
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Riduzioni / Esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I04.5</b> Divieto di impiego di effluenti zootecnici o materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.	In loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più aree umide oggetto di impegno si riscontra un utilizzo non consentito (es. presenza di fertilizzanti distribuiti in copertura)	Una o più aree umide interessate dalla violazione <i>(la SOI di un'area umida comprende anche la superficie non sommersa)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata (a eccezione del caso sotto indicato, per il quale si applica l'esclusione): <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media  Esclusione in caso di impiego di fanghi in agricoltura o di gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

<b>Impegno I04.7</b>		<b>Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti</b>						
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>		<b>D.lgs 152/2006</b> disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10						
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Riduzioni / Esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I04.7</b> Le superfici oggetto di impegno devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più aree umide oggetto di impegno, si riscontra la presenza di rifiuti	Una o più aree umide interessate dalla violazione <i>(la SOI di un'area umida comprende anche la superficie non sommersa)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

**AZIONE 10.8 – Bacini o sorgenti naturali di acqua: Stagni e laghetti, Maceri, Risorgive e Fontanili**

<b>Impegno I08.1</b>	<b>Mantenimento di una fascia di rispetto circostante le sponde non coltivate e a regime sodivo mediante l'inerbimento permanente spontaneo e/o seminato con specie prative</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	BCAA8 Divieto di eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi fasce alberate, alberi isolati, siepi e filari aventi determinate caratteristiche							
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Riduzioni / Esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I08.1</b> Intorno alle sponde dei bacini o sorgenti naturali deve essere presente una fascia di rispetto non coltivata e a regime sodivo, di almeno 2 metri di larghezza (fatti salvi i casi in cui nel progetto approvato sia prevista una larghezza inferiore)	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Intorno a uno o più bacini o sorgenti oggetto di impegno, non è presente una fascia di rispetto inerbita della larghezza richiesta	Una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti interessate dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> <i>bassa:</i> la larghezza della fascia di rispetto inerbita è inferiore a quella richiesta, ma è almeno pari alla metà di quest'ultima <i>media:</i> la larghezza della fascia di rispetto inerbita è inferiore alla metà di quella richiesta <b>Durata:</b> come gravità		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)  -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

<b>Impegno I08.2</b>	<b>Sono consentiti sfalci e trinciature, evitando i periodi in cui potrebbero compromettere la riproduzione della fauna selvatica</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	-							
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Riduzioni / Esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I08.2</b> Gli sfalci/trinciature della fascia di rispetto devono essere effettuati evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio.	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Nella fascia di rispetto inerbita di uno o più bacini o sorgenti oggetto di impegno, è stato effettuato uno sfalcio e/o una trinciatura nel periodo non consentito	Una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

<b>Impegno 108.3</b>	<b>Assicurare il mantenimento di un livello idrico minimo durante tutto l'anno: la sommersione deve interessare per tutto l'anno almeno il 75% dell'area oggetto dell'intervento (ad esclusione di Risorgive e Fontanili). In stagni di modeste dimensioni con prevalente interesse per gli anfibi, la sommersione dovrà essere garantita almeno dall'inizio di febbraio alla fine di luglio per consentire lo svolgimento della fase riproduttiva</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	BCAA8 Divieto di eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi fasce alberate, alberi isolati, siepi e filari aventi determinate caratteristiche							
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Riduzioni / Esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>108.3</b> <i>Per stagni, laghetti e maceri.</i> Mantenere per tutto l'anno la sommersione su almeno il 75% dell'area oggetto di impegno, con livello idrico conforme al progetto approvato; per stagni di modeste dimensioni con prevalente interesse per gli anfibi, la sommersione deve essere mantenuta almeno dall'inizio di febbraio alla fine di luglio	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Per uno o più bacini oggetto di impegno, la superficie sommersa in conformità al progetto approvato è inferiore al 75% della superficie della superficie oggetto di impegno; per stagni di modeste dimensioni con prevalente interesse per gli anfibi, la violazione può verificarsi soltanto nel periodo in cui la sommersione è richiesta, cioè dall'inizio di febbraio alla fine di luglio.	Una o più superfici oggetto di impegno di bacini interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	La superficie eccedente i 4/3 della superficie dell'invaso sommerso viene esclusa dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

<b>Impegno 108.4</b>	<b>Eliminazione meccanica o manuale delle specie vegetali infestanti; nel caso di specie alloctone invasive svolgere attività di controllo/eradicazione secondo le indicazioni riportate nelle schede monografiche regionali</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	CG07 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta							
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Riduzioni / Esclusioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>108.4</b> Controllo meccanico o manuale delle specie vegetali infestanti. Nel caso di specie alloctone invasive individuate nelle black list regionali di cui alla DGR 46-5100 del 18/12/2012 e smi, svolgere attività di controllo/eradicazione secondo le indicazioni riportate sulle schede monografiche regionali	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più aree oggetto di impegno di bacini o sorgenti sono presenti una o più piante arboree o arbustive di specie alloctone e/o invasive individuate nelle black list regionali	Una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno 108.5		Divieto di pascolamento e/o stazzo di bestiame o animali domestici						
Pertinenti impegni di condizionalità		CGO2 in ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua						
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
108.5 Divieto di pascolo e/o stazzo di bestiame sulle superfici oggetto di impegno	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organism o pagatore	Non previste	In una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti viene riscontrato l'utilizzo dell'erba mediante pascolamento o lo stazzo di bestiame	Una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno 108.6		Divieto di esercizio dell'acquacoltura e della pesca						
Pertinenti impegni di condizionalità		-						
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
108.6 Divieto di utilizzo degli invasi per l'acquacoltura o la pesca	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organism o pagatore	Non previste	In una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti, un vaso è utilizzato per l'acquacoltura o la pesca	Una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)



Impegno 108.7		Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali)						
Pertinenti impegni di condizionalità		CG07 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta						
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
108.7 Divieto di impiego di prodotti fitosanitari	In loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti, viene riscontrato un utilizzo di prodotti fitosanitari (es. registrazioni di impiego, presenza di erba disseccata)	Una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> alta <b>Durata:</b> alta		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno 108.8		Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del DLgs. n. 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006						
Pertinenti impegni di condizionalità		BCAA4 a) divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua; CG02 in ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua; RMFert sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua; D.lgs. 99/1992 disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura; D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10						
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
108.8 Divieto di impiego di effluenti zootecnici o materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.	In loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti, viene riscontrato un utilizzo non consentito (es. presenza di fertilizzanti distribuiti in copertura)	Una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata (a eccezione del caso sotto indicato, per il quale si applica l'esclusione): <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media  Esclusione in caso di impiego di fanghi in agricoltura o di gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno I08.9	Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere							
Pertinenti impegni di condizionalità	D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<p><b>I08.9</b> Mantenere le superfici oggetto di impegno libere da rifiuti di qualsiasi genere</p>	<p>In loco (visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>In una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti si riscontra la presenza di rifiuti</p>	<p>Una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i></p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)  -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)</p>



## SRA – ACA12 – COLTURE A PERDERE, CORRIDOI ECOLOGICI, FASCE ECOLOGICHE

### REGOLE GENERALI

Se per un determinato impegno agro-climatico-ambientale sono stati individuati uno o più impegni pertinenti di condizionalità, nella colonna “Base giuridica della penalizzazione” è richiamato l’art. 13 del decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024, che stabilisce le conseguenze della violazione contestuale dell’impegno agro-climatico-ambientale e di un pertinente impegno di condizionalità.

I requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale devono essere rispettati solo se hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati. Tale pertinenza è definita a livello di PSP 2023-2027.

## CRITERI DI AMMISSIBILITA'

### SRA12 - Tipologia dei beneficiari

<b>CR01</b>	Agricoltori singoli e associati
<b>CR02</b>	Altri gestori del territorio
<b>CR03</b>	Enti pubblici gestori di aziende agricole

### SRA12 – Altri criteri di ammissibilità

#### Azione 12.1 - Colture a perdere

<b>CR04</b>	Destinare almeno l'1% della SAU aziendale a seminativi e, comunque, almeno 0,5 ettari per la realizzazione di aree coltivate per l'alimentazione/rifugio della fauna selvatica
<b>CR06</b>	Le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia. In attesa della completa definizione, digitalizzazione e acquisizione nel Geoportale regionale delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, sono ammissibili soltanto le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione o dalle Province (legge regionale 19/2009)

In base al principio generale che vieta di finanziare due volte uno stesso intervento, non possono essere oggetto di sostegno colture a perdere beneficiarie di altri finanziamenti.

#### Azione 12.2 - Corridoi e fasce ecologiche

<b>CR05</b>	Destinare almeno l'1% della SAU aziendale a seminativi e, comunque, almeno 0,5 ettari alla costituzione di superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o di fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti per favorire ambienti per l'avifauna e l'entomofauna.
-------------	---

Tipologia dei beneficiari	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>CR01</b> Agricoltori singoli o associati <b>CR02</b> Altri gestori del territorio <b>CR03</b> Enti pubblici gestori di aziende agricole	Verifica con i dati presenti in fascicolo	Amministrativo (informatico)	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
In fase di presentazione della domanda di pagamento			Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio e per le annualità precedenti		

Altri criteri di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>Azione 12.1 - Colture a perdere</b>								
<b>CR04</b> Destinare almeno l'1% della SAU aziendale a seminativi e, comunque, almeno 0,5 ettari per la realizzazione di aree coltivate per l'alimentazione/rifugio della fauna selvatica.	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda  <i>Se durante un controllo in loco si rileva che una coltura a perdere non si è sviluppata o la sua densità di coltivazione risulta insufficiente, si applicano le penalità relative all'elemento di controllo IO1.2-O</i>	Amministrativo (informatico)	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024 art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio e per le annualità precedenti	
<b>CR06</b> Le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia.  <i>Fino alla completa definizione, digitalizzazione e acquisizione nel Geoportale regionale delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, sono ammissibili soltanto le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione o dalle Province (legge regionale 19/2009)</i>	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda	Amministrativo (informatico)	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità (nel caso di rifiuto del sostegno).	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024 art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio e per le annualità precedenti, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità (nel caso di rifiuto del sostegno).	

Azione 12.2 - Corridoi e fasce ecologiche								
<b>CR05</b> Destinare almeno l'1% della SAU aziendale a seminativi e, comunque, almeno 0,5 ettari alla costituzione di superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o di fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti per favorire ambienti per l'avifauna e l'entomofauna.	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda.  <i>Se durante un controllo in loco si rileva che l'inerbimento non si è sviluppato o la sua densità di coltivazione risulta insufficiente, si applicano le penalità relative all'elemento di controllo IO2.5-A</i>	Amministrativo (informatico)	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024 art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio e per le annualità precedenti	

**IMPEGNI**

**AZIONE 12.1 – COLTURE A PERDERE**

<b>Impegno I01.1</b>	<b>Mantenere per tutto il periodo di impegno la quota % della superficie aziendale a seminativo indicata nella domanda iniziale per la realizzazione di aree coltivate per l'alimentazione/rifugio della fauna selvatica. L'incidenza della superficie oggetto di impegno (SOI) sulla SAU a seminativo non deve scendere al di sotto del valore risultante al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto.</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	-							
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Esclusioni / Riduzioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I01.1</b> L'incidenza della superficie oggetto di impegno (SOI) sulla SAU a seminativo non deve scendere al di sotto del valore risultante al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto (valore di riferimento per gli anni successivi del periodo di impegno).	Amministrativo	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In riferimento a una domanda di pagamento, viene accertato che l'incidenza % della SOI sulla SAU aziendale a seminativo è scesa al di sotto del valore risultante al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto	Azione	La diminuzione dell'incidenza della SOI sulla SAU a seminativo può essere dovuta alla diminuzione della SOI e/o all'aumento della SAU a seminativo. La penalità è più elevata se, contestualmente alla diminuzione dell'incidenza sulla SAU a seminativo, la SOI è scesa al di sotto del 95% del valore di riferimento Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> <i>bassa:</i> la SOI ammessa è almeno pari al 95% della SOI ammessa per la domanda di aiuto; <i>media:</i> la SOI ammessa è inferiore al 95% e almeno pari all'80% della SOI ammessa per la domanda di aiuto <b>Durata:</b> come gravità  <i>Come previsto dal CSR, se durante il periodo di impegno la SOI ammessa scende al di sotto dell'80% della SOI ammessa per la domanda di aiuto (cioè se la riduzione è superiore al 20%), l'impegno decade.</i>		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

<b>Impegno I01.2</b>	<p><b>Seminare ogni anno almeno due specie erbacee da mantenere in coltura, non raccolte, almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo in caso di semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo in caso di semina primaverile. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno. Il beneficiario deve conservare idonea documentazione fiscale, ai fini dei controlli, a riscontro dell'acquisto delle sementi. La quantità di seme/ha deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) deve essere curato il buon esito delle colture a perdere, affinché possano determinare un effettivo beneficio ambientale. Sui terreni oggetto dell'azione devono essere coltivate almeno due fra le colture indicate nelle disposizioni applicative dell'intervento. Le colture a semina primaverile devono essere seminate entro il 15 maggio . Nelle singole parcelle o strisce può essere presente anche una sola coltura. Le due o più colture prescelte possono variare da un anno all'altro del periodo di impegno.</b></p> <p><b>Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in appezzamenti o strisce, anche a margine di appezzamenti coltivati per scopi produttivi a condizione che siano ben distinguibili da questi. Ciascun appezzamento o striscia deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 5 m. Le superfici oggetto di impegno devono essere distanti almeno 30 metri le une dalle altre.</b></p> <p><b>La quantità di seme per ettaro deve essere quella indicata dal produttore della semente. La densità di coltivazione deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) ne deve essere curato il buon esito, affinché possano fornire un effettivo contributo a favore della biodiversità.</b></p> <p><b>La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi, insieme con i cartellini dei produttori del seme, deve essere allegata alle domande di aiuto e di pagamento e conservata in azienda fino alla scadenza del periodo di impegno. La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021.</b></p>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	-							
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Esclusioni / Riduzioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<p><b>I01.2-A</b></p> <p>La documentazione di acquisto delle sementi e i cartellini dei produttori del seme devono essere allegati alle domande di aiuto e di pagamento</p>	Amministrativo	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Qualora la documentazione allegata alla domanda non risulti completa e leggibile, il richiedente deve trasmettere a sistema la necessaria documentazione integrativa entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio istruttore.	La presenza degli allegati in oggetto è verificata da un controllo informatico in fase di compilazione della domanda. L'inadempienza può verificarsi in caso di incompletezza o illeggibilità o non pertinenza dei documenti allegati alla domanda.	Azione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)



<p><b>I01.2-B</b> La documentazione di acquisto delle sementi e i cartellini dei produttori del seme devono essere conservati in azienda fino alla scadenza del periodo di impegno.</p>	<p>in loco (documentale)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>La documentazione mancante all'atto del controllo in loco deve essere fornita all'Ufficio istruttore entro 10 giorni dalla data del controllo in loco.</p>	<p>La documentazione di acquisto delle sementi e/o i cartellini dei produttori del seme, in tutto o in parte, non sono disponibili in azienda all'atto del controllo in loco</p>	<p>Azione</p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>
<p><b>I01.2-C</b> Sulle superfici oggetto di impegno devono essere coltivate colture incluse fra quelle indicate nelle disposizioni applicative. La semente deve essere conforme alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021</p>	<p>Amministrativo e in loco (documentale e visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>Sulla SOI o su parte di questa non è stata coltivata alcuna coltura fra quelle indicate nelle disposizioni applicative e/o è stata utilizzata semente non conforme alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021</p>	<p>SOI interessata dalla violazione SOI rimanente</p>	<p>Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione  - <u>Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è fino al 40%</u>, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale: bassa: incidenza &gt;3% e fino al 10% media: incidenza &gt;10% e fino al 25% alta: incidenza &gt;25% e fino al 40% <b>Gravità:</b> come entità <b>Durata:</b> come entità - <u>Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è &gt;40%</u>, esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>

<p><b>I01.2-D</b> Sulla SOI, considerata nel suo insieme, devono essere coltivate almeno due colture fra quelle indicate nelle disposizioni applicative</p>	<p>Amministrativo e in loco (documentale e visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>Sulla SOI, considerata nel suo insieme, è stata coltivata una sola fra le colture indicate nelle disposizioni applicative</p>	<p>Azione</p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>
<p><b>I01.2-E</b> La quantità di seme per ettaro deve essere almeno pari a quella indicata dal produttore della semente (quantità di riferimento)</p>	<p>Amministrativo e in loco (documentale)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>La quantità di seme utilizzata, risultante dalla documentazione di acquisto, è inferiore alla quantità di riferimento (corrispondente alla quantità per ettaro indicata dal produttore della semente)</p>	<p>Azione</p>	<p>- <u>se la quantità di seme utilizzata è almeno pari al 50% della quantità corrispondente alla SOI</u> (in base alla quantità/ha di riferimento), riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> <i>bassa:</i> la quantità utilizzata è inferiore al 90% e almeno pari all'80% della quantità di riferimento; <i>media:</i> la quantità utilizzata è inferiore all'80% e almeno pari al 65% della quantità di riferimento <i>alta:</i> la quantità utilizzata è inferiore al 65% e almeno pari al 50% della quantità di riferimento <b>Durata:</b> come gravità - <u>se la quantità di seme utilizzata è inferiore al 50% della quantità corrispondente alla SOI</u>, esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>
<p><b>I01.2-F</b> Ciascuna parcella oggetto di impegno deve avere una superficie almeno pari a 500 mq <i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigue, destinati a colture a perdere anche diverse tra loro.</i></p>	<p>Amministrativo e in loco</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>La superficie di una o più parcelle oggetto di impegno è inferiore a 500 mq</p>	<p>Una o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione</p>	<p>- <u>Se la superficie della parcella oggetto di impegno è <math>\geq 100</math> mq e <math>&lt; 500</math> mq</u>, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> <i>bassa:</i> superficie <math>\geq 300</math> mq e <math>&lt; 500</math> mq <i>media:</i> larghezza <math>\geq 100</math> mq e <math>&lt; 300</math> mq <b>Durata:</b> come gravità - <u>Se la superficie della parcella oggetto di impegno è <math>&lt; 100</math> mq</u>, esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>

<p><b>I01.2-G</b> Ciascuna parcella oggetto di impegno deve avere una superficie non superiore a 4.000 mq . <i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigui, destinati a colture a perdere anche diverse tra loro.</i></p>	<p>Amministrativo e in loco</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>La superficie di una o più parcelle oggetto di impegno è superiore a 4.000 mq</p>	<p>Una o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione</p>	<p>- <u>Se la superficie della parcella oggetto di impegno è &gt;4.000 e &lt;=10.000 mq</u>, si applica una riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> <i>bassa:</i> superf. &gt;4.000 mq e fino a 7.000 mq <i>media:</i> superf.&gt;7.000 mq e fino a 10.000 <b>Durata:</b> come gravità</p> <p>- <u>Se la superficie della parcella oggetto di impegno è &gt;10.000 mq:</u> per i primi 10.000 mq oggetto di impegno, si applica una riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità</b> media <b>Durata:</b> media; per la parte eccedente i 10.000 mq, si applica l'esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>
<p><b>I01.2-H</b> Ciascuna parcella oggetto di impegno deve avere una larghezza minima di 5 metri. <i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigui, destinati a colture a perdere anche diverse tra loro.</i></p>	<p>Amministrativo e in loco</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>Una o più parcelle oggetto di impegno hanno una larghezza inferiore a 5 m</p>	<p>Una o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione</p>	<p>- <u>Se la larghezza della parcella è &gt;=2 m e &lt;5 m:</u> riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> <i>bassa:</i> larghezza ≥3,5 m e &lt; 5 m <i>media:</i> larghezza ≥2 m e &lt; 3,5 m <b>Durata:</b> come gravità</p> <p>- <u>Se la larghezza della parcella è &lt;2 m</u> esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>

<p><b>I01.2-I</b> Le colture a perdere oggetto di impegno situate a margine di coltivazioni produttive devono essere ben distinguibili da queste.</p>	<p>Amministrativo e in loco (visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>Una coltura a perdere oggetto di impegno non è ben distinguibile da una coltura produttiva adiacente, in mancanza di un'evidente separazione che consenta di gestire in modo differenziato le due coltivazioni</p>	<p>SOI interessata dalla violazione</p>	<p>Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>	<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>
<p><b>I01.2-L</b> Le parcelle oggetto di impegno devono essere distanti almeno 30 metri le une dalle altre. <i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigui, destinati a colture a perdere anche diverse tra loro.</i></p>	<p>Amministrativo e in loco</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>Due o più parcelle oggetto di impegno sono distanti meno di 30 metri le une dalle altre.</p>	<p>Due o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione</p>	<p>- <u>Se la distanza fra due parcelle è <math>\geq 5</math> metri e <math>&lt; 30</math> metri</u>, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> bassa: distanza <math>\geq 20</math> m e <math>&lt; 30</math> m media: distanza <math>\geq 5</math> m e <math>&lt; 20</math> m <b>Durata:</b> come gravità  - <u>Se la distanza fra due parcelle oggetto di impegno è inferiore a 5 metri</u>, le due parcelle si considerano come un'unica parcella ai fini del rispetto del limite massimo di 4.000 mq di superficie.  <i>Se una parcella oggetto di impegno è distante meno di 5 m da un'altra, e questa è distante meno di 5 m da una terza (e così via), le parcelle interessate si considerano come un'unica parcella, di estensione pari alla somma delle loro superfici ai fini del rispetto del limite massimo di 4.000 mq. (cfr Impegno I01.2-G e relative penalità)</i></p>	<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>
<p><b>I01.2-M</b> Le colture a semina primaverile devono essere seminate entro il 15 maggio</p>	<p>Amministrativo e in loco (documentale)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>Una o più colture a perdere a semina primaverile risultano seminate dopo il 15 maggio (es. in base alla documentazione di acquisto della semente)</p>	<p>SOI interessata dalla violazione</p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media</p>	<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>

<p><b>101.2-N</b>                  Mantenere in campo le colture a perdere, non raccolte, almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo alla semina, in caso di semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo alla semina, in caso di semina primaverile</p>	<p>in loco (visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>Su una superficie oggetto di impegno la coltura a perdere è assente o è stata raccolta o trinciata o il terreno è stato lavorato durante il periodo di permanenza in campo richiesto dall'azione</p>	<p>SOI interessata dalla violazione</p>	<p>Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024:                  art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>
					<p>SOI rimanente</p>	<p>- Se l'<u>incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è fino al 40%</u>, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata:  <b>Entità:</b> in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale:  <i>bassa:</i> incidenza &gt;3% e fino al 10%  <i>media:</i> incidenza &gt;10% e fino al 25%  <i>alta:</i> incidenza &gt;25% e fino al 40%  <b>Gravità:</b> come entità  <b>Durata:</b> come entità                  - Se l'<u>incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è &gt;40%</u>, esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>		

<p><b>101.2-O</b> La densità di coltivazione deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Deve essere curato il buon esito delle colture a perdere.</p>	in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In presenza della documentazione di acquisto del seme, la coltura a perdere è assente o ha una densità di coltivazione inferiore al 50% di quella ordinariamente adottata nelle coltivazioni con finalità produttive	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					SOI rimanente	<p>- <u>Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è fino al 40%</u>, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata:  <b>Entità:</b> in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale:  <i>bassa:</i> incidenza &gt;3% e fino al 10%  <i>media:</i> incidenza &gt;10% e fino al 25%  <i>alta:</i> incidenza &gt;25% e fino al 40%  <b>Gravità:</b> come entità  <b>Durata:</b> come entità</p> <p>- <u>Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è &gt;40%</u>, esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>		

Impegno I01.3								
Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, con la possibile eccezione di una fertilizzazione organica alla semina con letami, così come definiti all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, esclusi gli assimilati ai letami di cui al n. 1) e 2).								
Pertinenti impegni di condizionalità								
RM fert sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua D.lgs 99/1992 disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10								
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>I01.3</b> Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, con la possibile eccezione di una fertilizzazione organica alla semina con letami, così come definiti all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, esclusi gli assimilati ai letami di cui al n.1) e al n. 2).	in loco (documentale e Visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Viene riscontrato un utilizzo non consentito su superfici oggetto di impegno (es. presenza di concimi distribuiti in copertura)	SOI interessata dalla violazione	- <u>In caso di distribuzione di fertilizzanti</u> (fatta salva la possibilità di una fertilizzazione alla semina con letami, esclusi gli assimilati), riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media  - <u>In caso di distribuzione di fanghi in agricoltura o di gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione</u> , esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
Impegno I01.4								
Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari								
Pertinenti impegni di condizionalità								
CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta								
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>I01.4</b> Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari sulle superfici oggetto di impegno	in loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Viene riscontrato un utilizzo di prodotti fitosanitari su superfici oggetto di impegno (es. in base a registrazioni di impiego, presenza di erbe disseccate)	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> <i>media:</i> il trattamento ha interessato una		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli

						coltura a perdere oggetto di impegno (per effetto deriva) soltanto per una fascia marginale contigua a una coltura produttiva <i>alta</i> : il trattamento è stato effettuato su una coltura a perdere oggetto di impegno <b>Durata</b> : come gravità		animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Impegno I01.5		Divieto di pascolamento sulle superfici oggetto di impegno e di qualsiasi altra utilizzazione della coltura anche per reimpiego aziendale.						
Pertinenti impegni di condizionalità		-						
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>I01.5</b> Sulle superfici oggetto di impegno è vietato il pascolamento e qualsiasi altra utilizzazione delle colture a perdere, anche per reimpiego aziendale.	in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Viene riscontrato un utilizzo a fini produttivi (anche per reimpiego aziendale) di una coltura a perdere oggetto di impegno	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024:  art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					SOI rimanente	- <u>Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è fino al 40%</u> , riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità</b> : in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale: <i>bassa</i> : incidenza >3% e fino al 10% <i>media</i> : incidenza >10% e fino al 25% <i>alta</i> : incidenza >25% e fino al 40% <b>Gravità</b> : come entità <b>Durata</b> : come entità - <u>Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è &gt;40%</u> , esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		



**AZIONE 12.2 – CORRIDOI E FASCE ECOLOGICHE**

<p><b>Impegno I02.1</b></p>	<p><b>Mantenere per tutto il periodo di impegno la quota % della superficie aziendale a seminativi (indicata nella domanda iniziale) a superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti destinate alla creazione di ambienti per la fauna/entomofauna (corridoi o fasce ecologiche).</b>  <b>L'incidenza della superficie oggetto di impegno (SOI) sulla SAU aziendale a seminativo non deve scendere al di sotto del valore risultante al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto.</b>  <b>Le parcelle o strisce oggetto di impegno, situate ad almeno 30 metri di distanza l'una dall'altra, devono avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 5 m.</b>  <b>Le superfici oggetto di impegno devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento.</b></p>							
<p><b>Pertinenti impegni di condizionalità</b></p>	<p><b>BCAA 4</b>                  b) Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza</p>							
<p><b>Elementi di controllo</b></p>	<p><b>Tipo di controllo</b></p>	<p><b>Epoca di controllo</b></p>	<p><b>Azioni correttive</b></p>	<p><b>Mancato rispetto dell'impegno</b></p>	<p><b>Livello di disaggregazione</b></p>	<p><b>Esclusioni / Riduzioni</b></p>	<p><b>Specifiche</b></p>	<p><b>Base giuridica della penalizzazione</b></p>
<p><b>I02.1-A</b>                  L'incidenza della superficie oggetto di impegno (SOI) sulla SAU a seminativo non deve scendere al di sotto del valore risultante al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto (valore di riferimento per gli anni successivi del periodo di impegno).</p>	<p>Amministrativo</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>In riferimento a una domanda di pagamento, viene accertato che l'incidenza % della SOI sulla SAU aziendale a seminativo è scesa al di sotto del valore risultante al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto</p>	<p>Azione</p>	<p>La diminuzione dell'incidenza della SOI sulla SAU a seminativo può essere dovuta alla diminuzione della SOI e/o all'aumento della SAU a seminativo. La penalità è più elevata se, contestualmente alla diminuzione dell'incidenza sulla SAU a seminativo, la SOI è scesa al di sotto del 95% del valore di riferimento.                  Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata:  <b>Entità:</b> alta  <b>Gravità:</b>  <i>bassa:</i> la SOI ammessa è almeno pari al 95% della SOI ammessa per la domanda di aiuto;  <i>media:</i> la SOI ammessa è inferiore al 95% e almeno pari all'80% della SOI ammessa per la domanda di aiuto  <b>Durata:</b> come gravità                  Come previsto dal CSR, se durante il periodo di impegno ammessa per la domanda di aiuto (cioè se la riduzione è superiore al 20%), l'impegno decade.</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024:                  art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>

<p><b>I02.1-B</b> Ciascuna parcella oggetto di impegno deve avere una superficie almeno pari a 500 mq</p> <p><i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigue</i></p>	<p>Amministrativo e in loco</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>La superficie di una o più parcelle oggetto di impegno è inferiore a 500 mq</p>	<p>Una o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione</p>	<p>- <u>Se la superficie della parcella oggetto di impegno è <math>\geq 100</math> mq e <math>&lt; 500</math> mq</u>, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> <i>bassa:</i> superficie <math>\geq 300</math> mq e <math>&lt; 500</math> mq <i>media:</i> larghezza <math>\geq 100</math> mq e <math>&lt; 300</math> mq <b>Durata:</b> come gravità</p> <p>- <u>Se la superficie della parcella oggetto di impegno è <math>&lt; 100</math> mq</u>, esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>
<p><b>I02.1-C</b> Ciascuna parcella oggetto di impegno deve avere una superficie non superiore a 4.000 mq</p> <p><i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigue</i></p>	<p>Amministrativo e in loco (visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>La superficie di una parcella oggetto di impegno è superiore a 4.000 mq</p>	<p>Una o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione</p>	<p>- <u>Se la superficie della parcella oggetto di impegno è <math>\geq 4.000</math> e <math>\leq 10.000</math> mq</u>, si applica una riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> <i>bassa:</i> superf. <math>&gt; 4.000</math> mq e fino a <math>7.000</math> mq <i>media:</i> superf. <math>&gt; 7.000</math> mq e fino a <math>10.000</math> <b>Durata:</b> come gravità</p> <p>- <u>Se la superficie della parcella oggetto di impegno è <math>&gt; 10.000</math> mq</u>;, per i primi <math>10.000</math> mq oggetto di impegno si applica una riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media; per la parte eccedente i <math>10.000</math> mq si applica l'esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>
<p><b>I02.1-D</b> Ciascuna parcella oggetto di impegno deve avere una larghezza minima di 5 metri.</p> <p><i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigue</i></p>	<p>Amministrativo e in loco</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>La larghezza di una parcella oggetto di impegno è inferiore a 5 m</p>	<p>Una o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione</p>	<p>- <u>Se la larghezza della parcella è <math>\geq 2</math> m e <math>&lt; 5</math> m</u>, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> <i>bassa:</i> larghezza <math>\geq 3,5</math> m e <math>&lt; 5</math> m <i>media:</i> larghezza <math>\geq 2</math> m e <math>&lt; 3,5</math> m <b>Durata:</b> come gravità</p> <p>- <u>Se la larghezza della parcella è <math>&lt; 2</math> m</u>, esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>

<p><b>102.1-E</b> Le superfici oggetto di impegno situate a margine di coltivazioni a scopo produttivo devono essere ben distinguibili da queste.</p>	<p>Amministrativo e in loco (visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>Una coltura oggetto di impegno non è ben distinguibile da una coltura produttiva adiacente, in mancanza di un'evidente separazione che consenta di gestire in modo differenziato le due coltivazioni</p>	<p>SOI interessata dalla violazione</p>	<p>Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>	<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>
<p><b>102.1-F</b> Le parcelle oggetto di impegno devono essere distanti almeno 30 metri le une dalle altre.  <i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigue.</i></p>	<p>Amministrativo e in loco</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>Due o più parcelle oggetto di impegno sono distanti meno di 30 metri le une dalle altre.</p>	<p>Due o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione</p>	<p><u>Se la distanza fra due parcelle è <math>\geq 5</math> metri e <math>&lt; 30</math> metri</u>, si applica una riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> bassa: distanza <math>\geq 20</math> m e <math>&lt; 30</math> m media: distanza <math>&gt; 5</math> m e <math>&lt; 20</math> m <b>Durata:</b> come gravità  <u>- Se la distanza fra due parcelle oggetto di impegno è inferiore a 5 metri</u>, le due parcelle si considerano come un'unica parcella ai fini del rispetto del limite massimo di 4.000 mq di superficie.  <i>Se una parcella oggetto di impegno è distante meno di 5 m da un'altra, e questa è distante meno di 5 m da una terza (e così via), le parcelle interessate si considerano come un'unica parcella di estensione pari alla somma delle loro superfici ai fini del rispetto del limite massimo di 4.000 mq. (cfr Impegno 101.2-G e relative penalità)</i></p>	<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>

<p><b>Impegno I02.2</b></p>	<p><b>Seminare un miscuglio di almeno due specie erbacee che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e la scalarità delle fioriture, al fine di favorire la funzione di rifugio della fauna selvatica e l'attività dell'entomofauna. Il beneficiario deve conservare, ai fini dei controlli, idonea documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi.</b></p> <p><b>Sui terreni oggetto dell'azione deve essere seminato un miscuglio comprendente leguminose prative quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. La semina deve essere effettuata nel primo anno di impegno entro il 15/5. La quantità di seme per ettaro deve essere quella indicata dal produttore della semente. La densità di coltivazione deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi.</b></p> <p><b>La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi, insieme con i cartellini dei produttori del seme, deve essere allegata alla domanda di aiuto e conservata in azienda fino alla scadenza del periodo di impegno.</b></p> <p><b>La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021 "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625"</b></p>							
<p><b>Pertinenti impegni di condizionalità</b></p>	<p>-</p>							
<p><b>Elementi di controllo</b></p>	<p><b>Tipo di controllo</b></p>	<p><b>Epoca di controllo</b></p>	<p><b>Azioni correttive</b></p>	<p><b>Mancato rispetto dell'impegno</b></p>	<p><b>Livello di disaggregazione</b></p>	<p><b>Esclusioni / Riduzioni</b></p>	<p><b>Specifiche</b></p>	<p><b>Base giuridica della penalizzazione</b></p>
<p><b>I02.2-A</b> La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi e i cartellini dei produttori del seme devono essere allegati alla domanda di aiuto</p>	<p>Amministrativo</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organi smo pagatore</p>	<p>Qualora la documentazione allegata alla domanda non risulti completa e leggibile, il richiedente deve trasmettere a sistema la necessaria documentazione integrativa entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio istruttore.</p>	<p>La presenza degli allegati in oggetto è verificata da un controllo informatico in fase di compilazione della domanda. L'inadempienza può verificarsi in caso di incompletezza o illeggibilità o non pertinenza dei documenti allegati alla domanda.</p>	<p>Azione</p>	<p>- Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p> <p>- Riduzione del pagamento degli anni successivi, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>
<p><b>I02.2-B</b> La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi e i cartellini dei produttori del seme devono essere conservati in azienda fino alla scadenza del periodo di impegno.</p>	<p>in loco (documentale)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organi smo pagatore</p>	<p>La documentazione mancante all'atto del controllo in loco deve essere fornita all'Ufficio istruttore entro i 10 giorni successivi alla data del controllo in loco.</p>	<p>La documentazione di acquisto delle sementi e/o i cartellini dei produttori del seme, in tutto o in parte, non sono disponibili in azienda all'atto del controllo in loco</p>	<p>Azione</p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>

<p><b>I02.2-C</b> Sui terreni oggetto di impegno deve essere seminato un miscuglio comprendente almeno due leguminose prative quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021</p>	<p>Amministrativo e in loco (documentale)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organo pagatore</p>	<p>Risemina conforme alle prescrizioni; trasmissione a sistema della documentazione di acquisto del seme utilizzato per la risemina (evita le penalità per gli anni di impegno rimanenti)</p>	<p>Composizione della semente non conforme alle prescrizioni del bando</p>	<p>Azione</p>	<p>- Esclusione dal pagamento del primo anno - Riduzione del pagamento degli anni successivi (tranne che in caso di azione correttiva) secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>
<p><b>I02.2-D</b> Sulla superficie oggetto di impegno dev'essere utilizzata una quantità di semente per ettaro almeno pari a quella indicata dal produttore della semente.</p>	<p>Amministrativo e in loco (documentale)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>La quantità di seme utilizzata, risultante dalla documentazione di acquisto, è inferiore alla quantità di riferimento (corrispondente alla quantità per ettaro indicata dal produttore della semente)</p>	<p>Azione</p>	<p>- <u>se la quantità di seme utilizzata è almeno pari al 50% della quantità corrispondente alla SOI</u> (in base alla quantità/ha di riferimento), riduzione del pagamento di ogni anno del periodo di impegno, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> <i>bassa:</i> la quantità utilizzata è inferiore al 90% e almeno pari al 75% della quantità di riferimento; <i>media:</i> la quantità utilizzata è inferiore al 75% e almeno pari al 50% della quantità di riferimento <b>Durata:</b> come gravità  - <u>se la quantità di seme utilizzata è inferiore al 50% della quantità corrispondente alla SOI</u>, esclusione dal pagamento del primo anno di impegno e riduzione dei pagamenti degli anni successivi, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>
<p><b>I02.2-E</b> Le superfici oggetto di impegno devono essere seminate durante il primo anno di impegno entro il 15 maggio</p>	<p>Amministrativo e in loco (documentale e visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>Le superfici oggetto di impegno risultano seminate dopo il 15 maggio del primo anno (es. in base alla documentazione di acquisizione della semente)</p>	<p>Azione</p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)</p>

<b>Impegno I02.3</b>	<b>Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, con la possibile eccezione di una fertilizzazione organica alla semina con letami, così come definiti all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, esclusi gli assimilati ai letami di cui al n. 1) e 2).</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	<b>RM fert</b> sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua <b>D.lgs 99/1992</b> disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura <b>D.lgs 152/2006</b> disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
<b>I02.3</b> Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, con la possibile eccezione di una fertilizzazione organica alla semina con letami, così come definiti all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, esclusi gli assimilati ai letami di cui al n. 1) e al n. 2).	in loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Viene riscontrato un utilizzo non consentito su una superficie oggetto di impegno (es. presenza di concimi distribuiti in copertura)	SOI interessata dalla violazione	<u>In caso di distribuzione di fertilizzanti</u> (fatta salva la possibilità di una fertilizzazione con letame, esclusi gli assimilati, alla semina), riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media  <u>In caso di distribuzione di fanghi in agricoltura o di gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione</u> esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

<b>Impegno I02.4</b>	<b>Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	<b>CGO 7</b> Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta							
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Esclusioni / Riduzioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I02.4</b> Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari sulle superfici oggetto di impegno	in loco [documentale e visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Viene riscontrato un utilizzo di prodotti fitosanitari su una superficie oggetto di impegno (es. registrazioni di impiego, presenza di erba disseccata)	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> <i>media:</i> il trattamento ha interessato una parcella/appezzamento/striscia oggetto di impegno (per effetto deriva) soltanto per una fascia marginale contigua a una coltura produttiva <i>alta:</i> il trattamento è stato effettuato su una parcella/appezzamento/striscia oggetto di impegno <b>Durata:</b> come gravità		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

<b>Impegno I02.5</b>	<b>Mantenere le aree ad impegno in efficiente stato vegetativo, reintegrando le eventuali fallanze; mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione							
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Esclusioni / Riduzioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I02.5-A</b> Le superfici oggetto di impegno devono essere mantenute in efficiente stato vegetativo, reintegrando le eventuali fallanze	in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Su una superficie oggetto di impegno, in presenza della documentazione di acquisto del seme, l'inerbimento copre meno del 50% della superficie o è assente	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

<i>Continua l'elemento di controllo 102.5-A</i>					Rimanente SOI dell'azione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva dell'azione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità</b> <i>bassa:</i> incidenza > 5% e fino al 20% <i>media:</i> incidenza > 20% e fino al 40% <i>alta:</i> incidenza > 40% <b>Gravità:</b> come entità <b>Durata:</b> come entità		
<b>102.5-B</b> Le aree inerbite devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Su una superficie oggetto di impegno, viene riscontrata la presenza di rifiuti su una parcella oggetto di impegno	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
<b>102.5-C</b> Le aree inerbite non devono essere impiegate per il transito o l'accesso agli appezzamenti	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Su una superficie oggetto di impegno, la coltivazione risulta calpestata per il transito o l'accesso agli appezzamenti	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)



<b>Impegno I02.6</b>	<b>Al fine di favorire la ricrescita delle essenze seminate, effettuare uno sfalcio all'anno con asportazione del prodotto ottenuto entro due settimane dalla data dello sfalcio, evitando il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio per non compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000"</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione							
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Esclusioni / Riduzioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I02.6-A</b> Effettuare uno sfalcio all'anno	In loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organo pagatore	Non previste	In una superficie oggetto di impegno, mancato rispetto dell'impegno a effettuare uno sfalcio all'anno .	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

<p><b>I02.6-B</b> Asportare l'erba tagliata entro due settimane dalla data dello sfalcio</p>	<p>In loco [documentale e visivo]</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>Su una superficie oggetto di impegno è presente dell'erba sfalciata (non rimossa) sul terreno a più di due settimane dalla data dello sfalcio (risultante dal registro delle operazioni colturali)</p>	<p>SOI interessata dalla violazione oggetto di impegno interessate dalla violazione</p>	<p>Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> media <b>Durata:</b> media</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)</p>
<p><b>I02.6-C</b> Non sfalciare l'erba nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio</p>	<p>In loco (documentale e visivo)</p>	<p>Entro i termini previsti dall'Organo pagatore</p>	<p>Non previste</p>	<p>Su una superficie oggetto di impegno è stato effettuato uno sfalcio/trinciatura durante il periodo di divieto .</p>	<p>SOI interessata dalla violazione oggetto di impegno interessate dalla violazione</p>	<p>Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</p>		<p>decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)</p>
<p>SOI rimanente</p>						<p>- <u>Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è fino al 40%</u>, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale: <i>bassa:</i> incidenza &gt;3% e fino al 10% <i>media:</i> incidenza &gt;10% e fino al 25% <i>alta:</i> incidenza &gt;25% e fino al 40% <b>Gravità:</b> come entità <b>Durata:</b> come entità  - <u>Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è &gt;40%</u>, esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione.</p>		

<b>Impegno I02.7</b>	<b>Mantenere un registro delle operazioni colturali</b>							
<b>Pertinenti impegni di condizionalità</b>	Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione							
<b>Elementi di controllo</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Epoca di controllo</b>	<b>Azioni correttive</b>	<b>Mancato rispetto dell'impegno</b>	<b>Livello di disaggregazione</b>	<b>Esclusioni / Riduzioni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Base giuridica della penalizzazione</b>
<b>I02.7</b> Presenza in azienda delle registrazioni relative alle operazioni colturali (es. semina, sfalci/trinciature) effettuate sulle superfici oggetto di impegno	in loco (documentale)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancanza o incompletezza delle registrazioni relative alle operazioni colturali effettuate	Azione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: <b>Entità:</b> alta <b>Gravità:</b> <i>bassa:</i> registrazioni incomplete <i>media:</i> registrazioni del tutto assenti <b>Durata:</b> come gravità		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)